

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

E DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO

nell'interesse del dott. **Leonardi Mike Josè**, nato a Catania il 20.05.1970 e residente in Caltanissetta via S. Spirito, 30, C.F. LNR MJS 70E20 C351P, rappr. e dif. dall'Avv. Umberto Ilardo (Cod. Fisc. LRD MRT 67P19 H792W), sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Dario Frazzetta (Cod. Fisc. FRZ DRA 75C14 G273W), con loro elettivamente dom. in Roma nella Via Federico Cesi n.21, giusta procura da considerarsi in calce al presente atto e dichiarando espressamente, i nominati procuratori, di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative alla presente procedura ai seguenti indirizzi pec, come risultanti dai registri di Giustizia: studiolegaleilardo@certmail-cnf.it e dario.frazzetta@avvocaticl.legalmail.it,

contro

- l'**Agenzia delle Entrate**, Cod. Fisc. 06363391001, in persona del suo leg. rappr. *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giorgione n.106, PEC comunicazioni_cancellerie@pce.agenziaentrate.it estratto dal registro PP.AA.;
- l'**Agenzia delle Entrate Divisione Risorse, Direzione Centrale Risorse Umane Settore Sviluppo Ufficio Selezione del personale**, in persona del suo leg. rappr. *pro tempore*, con sede in Roma, Via Giorgione n.159, PEC agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, estratto dall'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (iPA), in quanto l'anzidetto indirizzo non risulta essere presente nel registro PP.AA. e ciò ex art. 28 DL. 76/2020;
- l'**Agenzia delle Entrate**, Cod. Fisc. 06363391001, in persona del suo leg. rappr. *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Cod. Fisc. 80224030587, con sede in Roma nella Via dei Portoghesi n.12, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.;
- l'**Agenzia delle Entrate Divisione Risorse, Direzione Centrale Risorse Umane Settore Sviluppo Ufficio Selezione del personale**, in persona del suo leg. rappr. *pro tempore*, rappresentato, difeso e domiciliato *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, Cod. Fisc. 80224030587, con sede in Roma nella Via dei Portoghesi n.12, trasmettendone copia informatica a

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA.;

e nei confronti,

ove ed in quanto ciò occorrer possa,

- della **Dott.ssa Putzolu Chiara** nata il 3 maggio 1978 e residente in (00144) Roma via dell'Orsa Maggiore 44;
- del **Dott. De Simone Francesco** nato a Cosenza il 28 marzo 1974 e residente in (44121) Ferrara via Borgo dei leoni n. 71 A/2.

per l'annullamento,

previa la sospensione dell'efficacia

e/o

l'adozione di altra idonea misura cautelare

- della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, pubblicata in data **2 luglio 2021** sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate e nella G.U. 4^a Serie Speciale – n. 52, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa al Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia Bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010 pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate in data 5.11.2010 e nella G.U. 4^a Serie Speciale – n. 88 del 5.11.2010, ed in base alla quale sono stati dichiarati vincitori i candidati elencati nell'allegato B, alla predetta determinazione, atto che viene impugnato limitatamente alla posizione del ricorrente e, nello specifico, nella parte in cui il Dott. Mike Josè Leonardi non è stato inserito tra i soggetti aventi diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del **Bando di concorso (doc. n. 1)**;
- dell'art. 9 del Bando di concorso, nell'ipotesi in cui lo stesso possa essere interpretato in senso contrario a quello proposto con il presente ricorso;
- di eventuali atti, non conosciuti, con i quali è stato proposto e/o deliberato il mancato riconoscimento in favore del ricorrente del diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del Bando di concorso, nonché di tutti gli atti preliminari, preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello sopra menzionato ancorché non conosciuti.

FATTO

1. Il dott. Leonardi è dipendente di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, essendo stato assunto, in data **15 ottobre 1997**, nella posizione III Area Fascia Economica F3 (*ex VIII* qualifica funzionale ed *ex*



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC *studiolegaleilardo@certmail-cnf.it*

posizione C2), ed essendo attualmente in servizio presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, Area Persone Fisiche, Lavoratori autonomi ed Enti non Commerciali - Ufficio Controlli, con qualifica Terza Area/F6.

2. In data **23 novembre 2010** l’odierno ricorrente presentava domanda per la partecipazione alla procedura pubblica per il reclutamento di n. 175 dirigenti di seconda fascia (**doc. n. 2**), indetta dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con bando prot. n.146687/2010 del 29 ottobre 2010 pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in data 5 novembre 2010 e nella G.U. 4^a Serie Speciale – n. 88 del 5 novembre 2010 (d’ora in poi, per brevità, il ‘Bando’, **doc. n. 3**).

3. Il sopra citato bando, all’art. 1, sanciva, al punto 2, che il 50% dei posti a concorso «...è riservato ai funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche. Etc.».

4. Il dott. Leonardi, alla data di emanazione del bando (i.e.: **29 ottobre 2010**), aveva ed ha titolo alla riserva di cui all’art.1 sopra riportato, essendo egli stato assunto il 15 ottobre 1997 nella posizione III^a Area Fascia Economica F3, con progressione di carriera nella posizione di III^a Area fascia economica F4 dal **1 luglio 2005**

Il ricorrente, pertanto, fin dal momento di presentazione della domanda di partecipazione, dichiarava di voler beneficiare e di volersi avvalere del titolo della riserva rappresentato dall’aver svolto, all’epoca della emanazione del bando di concorso (29 ottobre 2010), almeno otto anni di servizio nelle posizioni economica “F3” o “a quella superiore della terza area funzionale”; egli, peraltro, **oltre a provvedere** – pur senza esservi ancora tenuto - **a documentare la circostanza** (v. doc. n. 2) procedeva già a produrre i titoli attestanti e/o comprovanti di avere diritto ad accedere al 50% dei posti riservati, sicché, nello specifico, allegava alla domanda:

- (i) la “copia del contratto individuale di lavoro VIII qualifica funzionale del 15 ottobre 1997” (così documentando il *dies a quo* della decorrenza degli otto anni di cui al bando, avendo anzi maturato, alla data di emanazione del bando, 29 ottobre 2010, oltre tredici anni di svolgimento di funzioni nella posizione economica “F3” o superiore);
- (ii) la ulteriore documentazione attestante la avvenuta progressione di carriera, ossia lo “inquadramento nella posizione di III Area fascia economica F4 – con provenienza dalla posizione III Area fascia economica F3 (ex C2) – dal 01.07.2005” (così ulteriormente comprovando il titolo di spettanza del beneficio richiesto).



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC *studiolegaleilardo@certmail-cnf.it*

5. In data **17 marzo 2021** il dott. Leonardi sosteneva con esito positivo la prova orale del concorso.
6. Il ricorrente, poi, di ritorno dalla prova orale, avendo viaggiato in aereo a fianco di soggetto positivo al Covid-19, con comunicazione del Ministero della salute del **22 marzo 2021** (**doc. n. 4**), veniva posto in quarantena obbligatoria di nove giorni (ovvero dal **22 marzo 2021** sino al **30 marzo 2021** compreso).
7. Con successiva raccomandata A.R., spedita il **9 aprile 2021** (inviata in pari data anche via mail), il dott. Leonardi, per mero e scrupoloso tuziorismo, benché si trattasse di incombenza superflua (invero superata dal fatto di avervi già preventivamente assolto *ab initio*), trasmetteva, una seconda volta, la documentazione attestante il titolo che dava diritto alla riserva di cui all'art. 1 del bando (**doc. n. 5**).
8. Nonostante quanto sopra rappresentato, dalla pubblicazione della determinazione del Direttore dell'Agenzia datata 30 giugno 2021, prot. n. 173327, con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito relativa a detto concorso, nonché l'elenco dei vincitori, il dott. Leonardi apprendeva di essere stato collocato alla posizione n. 284 e ciò, in quanto, invero paradossalmente, non era stata valutata la riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del Bando di concorso.
9. Diciamo paradossalmente in quanto il fondamento della mancata valutazione della riserva *de qua* risiederebbe nella pretesa tardività (peraltro insussistente, atteso che la rispedizione del 9 aprile 2021 era comunque tempestiva; v. *infra*) della produzione di un *quid* che il Dott. Leonardi aveva già prodotto in anticipo, ben entro il termine finale, decorrente dal giorno successivo alla data di positivo sostenimento della prova orale ma certamente non escludente l'attività di assolvimento preventivo di siffatto onere.
10. Già con nota PEC del 6 luglio 2021 (**doc. n. 6**), il ricorrente a mezzo dello scrivente legale, avanzava articolata istanza di revisione, in autotutela, della valutazione della citata riserva e contestuale richiesta di accesso agli atti.
11. Tuttavia, nelle more il ricorrente è venuto a conoscenza della circostanza che l'amministrazione intende a brevissimo procedere all'assegnazione degli incarichi di cui alla procedura con richiesta ai soggetti risultati vincitori di indicazione della sede prescelta, e, pertanto, si è reso assolutamente urgente ed improcrastinabile procedere con l'odierno ricorso.
12. Anche **ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire**, si rappresenta che il ricorrente, qualora fosse stato correttamente valutato il diritto alla riserva di cui all'art. 1 comma 2 del Bando, sarebbe rientrato tra i soggetti vincitori, avendo superato con esito positivo la prova orale e rien-trando

pienamente nel requisito numerico di detta riserva¹.

Da quanto sopra, come già detto, consegue il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI

I quali saranno dedotti secondo la sequenza della loro rilevanza logica, che peraltro corrisponde con la evidenza e liquidità del loro innegabile fondamento.

I

I.1

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell'art.9 del Bando prot. n.146687/2010 emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 29 ottobre 2010 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e/o omessa considerazione di circostanze di fatto per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione, per sviamento della causa tipica - Illogicità manifesta - Difetto assoluto di motivazione – Divieto di aggravamento della procedura concorsuale – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento del principio di *favor participationis* alla procedura concorsuale -Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell'art. 97 della costituzione e 1 della l. 241/90 e succ. mod e integr. - Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di correttezza e buona fede e del principio di equità – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa

La graduatoria finale di merito oggetto del presente ricorso, nella parte in cui concerne la posizione del dott. Leonardi (in ordine all'omessa valutazione del diritto alla riserva) è illegittima, in quanto adottata sulla base di presupposti insussistenti e, comunque insufficienti a giustificare, sotto il profilo della “logicità” e della “ragionevolezza”, l'interpretazione del bando operata dalla pubblica amministrazione.

In mancanza di provvedimento alcuno che disponga **espressamente e motivatamente** sulla omessa valutazione in capo al ricorrente del diritto alla riserva, si deve ritenere che tale decisione dell'amministrazione derivi dalla ritenuta (e, tuttavia, erronea, per quanto oltre si dirà) mancata (*rectius*: tardiva) ottemperanza da parte del dott. Leonardi alle prescrizioni di cui all'art. 9 del bando.

¹ A fronte del 50% dei posti di concorso riservati ai “...funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche” pari a complessivi 86 posti, i riservisti vincitori sono 14, come si evince dall'allegato B al provvedimento impugnato.

Tale valutazione dell’Agenzia delle Entrate è tuttavia illegittima difettando totalmente, **con specifico riferimento alla posizione del ricorrente**, l’esame e valutazione della documentazione allegata dal candidato già sin dalla domanda di partecipazione al concorso e successivamente reiterata nei termini previsti dal bando.

L’art. 1 del Bando, al punto 2, stabiliva che il 50% dei posti a concorso «...è riservato ai funzionari di ruolo dell’Agenzia delle Entrate, appartenenti alle posizioni economiche F3 o a quelle superiori della terza area funzionale, muniti di laurea, che alla data di emanazione del presente bando, risultino in servizio presso la medesima Agenzia e abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche. Etc.».

Lo stesso Bando, al successivo art. 9, disponeva che «Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e il titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art. 1, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, all’Ufficio Selezione e Inserimento, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, accompagnate dalla copia fotostatica non autentica di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda».

Ora, è di palmare e logica evidenza che il fatto che, il termine ultimo per la produzione della documentazione comprovante il titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art.1 del bando decorra dal momento del positivo sostenimento della prova orale (anzi: dal giorno successivo), non esclude che l’adempimento produttivo possa essere prodotto ancora prima.

Il *dies a quo* del sostenimento della prova orale (*rectius*: il giorno successivo ad esso), funge infatti da momento di riferimento dell’ultimo termine di quindici giorni, ma non esclude affatto (il che, diversamente opinando, sarebbe del tutto illogico e contrario ai principi di logicità, imparzialità ed efficienza dell’*agere* amministrativo) che il candidato possa già aver precedentemente provveduto all’incombenza de qua, senza dover far ricorso al suddetto segmento temporale finale.

Del resto, premesso che nessuna norma di bando sancisce il divieto di produzione anticipata, non si comprende per quale ragione la produzione della documentazione de qua già in sede di domanda di partecipazione al concorso, invece di essere premiata per la solerzia del candidato,

debba essere penalizzata e considerata *tamquam non esset* !!!

Una logica che, oltre che assurda (potremmo dire: una logica illogica !), sarebbe paradossalmente antitetica ai principi costituzionali sanciti dall'art. 97 Costituzione, che si suppone il pubblico dipendente assuma come proprio modello comportamentale, anche allorchè operi (non quale pubblico funzionario verso i terzi, ma) quale candidato ad un pubblico concorso per la progressione (verticale) di carriera.

Ebbene, nel caso che ci occupa, come già rilevato in fatto, è accaduto che il ricorrente abbia, già in sede di domanda di partecipazione, non solo dichiarato di voler beneficiare e di volersi avvalere della riserva de qua, ma anche che ne abbia **compiutamente documentato** la spettanza (sia pur senza esservi ancora tenuto, ossia assolvendo al relativo onere in anticipo, senza dover far ricorso al termine ultimo che, *in extremis*, l'art. 9 del Bando fissava in ulteriori 15 giorni, decorrenti da quello successivo al positivo espletamento delle prove orali) **il possesso del titolo della riserva rappresentato dall'aver svolto, all'epoca della emanazione del bando di concorso, almeno otto anni di servizio nella posizioni economica "F3" o "a quella superiore della terza area funzionale" e ciò per avere allegato alla citata domanda sia la "copia del contratto individuale di lavoro VIII qualifica funzionale del 15.10.1997"**, che, quindi, già comprovava e comprova abbondantemente il requisito di "almeno otto anni", atteso che – come è noto – la allora VIII qualifica funzionale era l'equipollente della successiva posizione economica "F3", sia la ulteriore documentazione attestante la avvenuta progressione di carriera, ossia lo "inquadramento nella posizione di III Area fascia economica F4 – con provenienza dalla posizione III Area fascia economica F3 (*ex* C2) – dal 01.07.2005", corredate (al pari degli altri documenti allegati) della attestazione di conformità agli originali (v. punti a) e b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 20.11.2010 allegata alla domanda di partecipazione, prodotta sub doc. n. 2).

Di fatto, il testo letterale del citato art. 9, impone l'onere di documentazione del titolo alla riserva solo per quei candidati che in sede di domanda di accesso, abbiano **meramente dichiarato** di volere fruire della stessa, ma, del tutto ovviamente e logicamente, non prevede detto onere (che sarebbe una ripetizione) per chi, nella citata domanda, abbia già anche **documentato** il titolo alla riserva. **Resta evidente che, avendo, invece, già preventivamente assolto all'onere produttivo documentale, il ricorrente non era (secondo un'interpretazione, sia letterale, che logica) più tenuto alla (ultronea) produzione (anzi: riproduzione) di ciò che il medesimo aveva già messo a disposizione del seggio di concorso.**

Risulta ancor più evidente che l'amministrazione, nella valutazione della posizione del dott.

Leonardi, sia incorsa in una macroscopica svista, laddove non si è avveduta della presenza in atti della documentazione attestante il possesso del titolo per il diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2, del bando, determinando il vizio di difetto di istruttoria sotto i profili sopra calendati.

Ed invero, ove la P.A. avesse voluto (chissà per quale recondita ragione formalistica ed illogica) annullare l'avvenuta produzione documentale in sede di presentazione della domanda di partecipazione, allora avrebbe dovuto dar contezza di ciò: ma il fatto è che, con probabilità vicina alla certezza, l'omessa considerazione di detta circostanza (che non si rinviene in atti) esprime la omessa considerazione di essa, donde i dedotti motivi di eccesso di potere secondo le figure sintomatiche del difetto di istruttoria, del travisamento delle circostanze di fatto e dell'errore ne presupposti di fatto.

Qualora, invece – lo sosteniamo per completezza logica e discorsiva –, la determinazione dell'amministrazione resistente fosse collegabile ad un'asserita applicazione/interpretazione del bando, essa si paleserebbe comunque illegittima sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art.9 del Bando, per illogicità manifesta e/o per difetto assoluto di motivazione e per violazione dell'art. 97 Costituzione.

La lettura della prescrizione di cui all'art.9 del Bando, sarebbe infatti illegittima, laddove intesa diversamente dal suo evidente tenore, logico e testuale, ossia quale prescrittiva di un termine finale di un adempimento che, però, nulla (proprio nulla !) impedisce che venga (e/o che possa essere stato) assolto ancor prima del superamento delle prove orali, con la conseguenza che, *a fortiori*, era (ed è) in termini chi abbia assolto ancor prima all'incombenza *de qua*; e sarebbe, inoltre, illogicamente prescrittiva di una ripetizione di un'incombenza a cui (in ipotesi quale quello in esame) il candidato abbia già precedentemente assolto (e, quindi, dovendo l'obbligo produttivo entro il termine finale decorrente dal superamento delle prove orali interpretarsi come implicitamente, ma chiaramente ed univocamente, limitato a quei casi in cui detta produzione non sia già avvenuta).

E ciò con maggiore evidenza nella fattispecie, atteso che quello alla riserva de qua è un diritto la cui esistenza riposa su un *quid* che, oggettivamente e storicamente, esiste solo in quanto sia già maturato alla data della emanazione del bando: ché solo in quel momento, infatti (e non dopo !!!), gli otto anni di anzianità nel profilo almeno "F3" (per il ricorrente ne sono annoverabili ben 13 e due settimane !!!) avrebbero dovuto essere maturati.

Né è ipotizzabile (se non violando il bando !) una maturazione del requisito in parola durante il concorso, atteso che – si scusi la ripetizione – la riserva de qua o era (già) maturata al

momento della pubblicazione del bando o non era usufruibile.

La diversa interpretazione dell'art. 9 sarebbe quindi affetta da illogicità manifesta, ove – per astratta ipotesi – si ritenesse, in violazione dei comuni principi di ortodossia logica, che tale disposizione del bando impedisca (per quale ragione non è dato comprendersi) la produzione preventiva dei documenti asseveranti la dichiarazione di partecipazione al concorso, la quale, per converso, è in grado di porre la commissione giudicatrice – ed in genere l'Amministrazione – nella condizione di conoscere *ab initio* i fatti e le circostanze rilevanti (ammesso che la fonte cognitiva sia effettivamente rilevante, essendo essa già nella sfera istituzionale di conoscenza della P.A., per quanto oltre si dirà).

Ed ancora, la diversa interpretazione dell'art. 9 del bando, comporterebbe la violazione del principio del *favor participationis* laddove l'interesse della PA dovrebbe essere, pur sempre, che alla procedura selettiva partecipi il più alto e/o elevato numero di candidati, ciò anche al fine di reperire e/o individuare le migliori professionalità nel maggior numero di concorrenti (soprattutto in una procedura concorsuale per posizione apicale quale è quella che ci occupa).

In ogni caso una tale interpretazione, e quindi la conseguente determinazione dell'amministrazione, sarebbe affetta da difetto assoluto di motivazione, poiché non sarebbe dato in alcun modo ravvisare un principio di motivazione in ordine al perché la produzione preventiva documentale non sia idonea ad assolvere alle finalità prescritte dall'art. 9 del Bando.

Nel caso in esame, sotto il profilo delle finalità delle prescrizioni del bando, non può nemmeno ipotizzarsi alcuna violazione del principio di autoresponsabilità del candidato, in quanto la preventiva (unitamente alla domanda di accesso) produzione dei titoli che davano diritto alla riserva del ricorrente, non ha certo potuto avere né l'effetto di aggravare il procedimento, né di arrecare ritardi all'Amministrazione nel redigere la graduatoria finale, né, soprattutto, ha avuto un qualche effetto sulla posizione degli altri candidati, posto che l'incontestabile presenza di tali documenti negli atti del concorso ben prima - si ribadisce ancora una volta – della scadenza del termine finale di cui all'art. 9 **non può in alcun modo aver violato la *par condicio* tra i concorrenti.**

In sintesi, poiché la preventiva produzione documentale non ha arrecato alcun nocimento all'Amministrazione, né ha violato la *par condicio* tra i concorrenti, la mancata valutazione dei titoli che davano luogo alla riserva da parte dell'amministrazione (per una formalistica ed illogica interpretazione delle norme del bando) è di converso contraria al principio di collaborazione fra amministrazione ed amministrati, e più in generale al principio di buona amministrazione, imparzialità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC *studiolegaleilardo@certmail-cnf.it*

I.2

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento della normativa emergenziale imposta dalla epidemia ‘Covid-19’ via via succedutasi nel tempo - Eccesso di potere per omessa considerazione di circostanze di fatto per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione, per sviamento della causa tipica - Difetto assoluto di motivazione – Divieto di aggravamento della procedura concorsuale

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell'art. 97 della costituzione e 1 della l. 241/90 e succ. mod e integr. - Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di correttezza e buona fede e del principio di equità – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.

Senza recesso alcuno dalle superiori deduzioni, la cui fondatezza ed evidenza logica sono palmari ed assorbenti, si osserva, per puro scrupolo difensivo, che la determinazione dell’Agenzia in ordine alla mancata valutazione della riserva risulta tanto più lesiva per carenza di istruttoria in quanto non tiene conto del fatto che, sia pur per mero e scrupoloso tuziorismo, il dott. Leonardi ha prodotto una seconda volta, in data **9 aprile 2021**, a mezzo di missiva racc. A.R. spedita dall’Ufficio Postale di Caltanissetta, anticipata anche via mail in pari data, la succitata documentazione.

Ebbene, detta allegazione **deve essere considerata come utilmente avvenuta nel termine di quindici giorni da quello successivo alla data di positivo sostenimento della prova orale**, atteso che:

- a) **la prova orale del concorso è stata sostenuta, con esito positivo, in data 17 marzo 2021;**
- b) **il termine di quindici giorni, sarebbe venuto quindi a scadenza in data 2 aprile 2021** (quindici giorni dal 18 marzo 2021, giorno successivo alla prova orale sostenuta con esito positivo del ricorrente);
- c) **siffatta scadenza, però, risulta prorogata ex lege di nove giorni atteso che il dott. Leonardi** (per via del fatto di aver viaggiato in aereo, di ritorno dalla prova orale, a fianco di soggetto positivo al Covid-19) **è stato posto in quarantena obbligatoria, giusta comunicazione del Ministero della salute del 22 marzo 2021;**
- d) che, quindi, **scadendo detto termine prorogato il lunedì 12 aprile 2021** (la scadenza in data 11 aprile 2021, domenica, venendo prorogata al successivo lunedì), **l’invio in data 9 aprile 2021 risulta comunque tempestivo.**

È oramai risaputo, ahinoi, che per effetto delle disposizioni normative emergenziali conseguenti alla diffusione della pandemia Covid 19 (tra le prime Ordinanza 21.2.2020 del Ministero della Salute, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 44 del 22.02.2020), la quarantena si applica a persone sane, che potrebbero essere state esposte al *virus* (in quanto contatto stretto di un caso con infezione da SARS-CoV-2 e consiste nella **restrizione dei movimenti e dei contatti**), che obbligano il soggetto alla permanenza al proprio domicilio.

Solo una volta conclusa la quarantena, in assenza di sintomi e con tampone molecolare negativo, la persona potrà ritornare nella comunità.

Dati tali effetti, la quarantena imposta al ricorrente, non può che avere avuto la conseguenza di prorogare il termine previsto dal citato art. 9 del bando, con conseguente tempestività assolvimento (in ogni caso) dell'onere di allegazione documentale.

II.

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento degli artt. 6 e 18 L. 241/90 e dell'art. 16 dPR n. 487/94 – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di correttezza e buona fede – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa e del principio del soccorso istruttorio - Nullità delle disposizioni contenute nel bando di concorso - Violazione dei doveri d'ufficio da parte del responsabile del procedimento - Violazione del giusto procedimento - Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo e del principio del legittimo affidamento.

Solo in via meramente subordinata rispetto al superiore e del tutto assorbente primo motivo di ricorso, si eccepisce l'illegittimità della determinazione dell'amministrazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 18 della l. n. 241/90 e dell'art. 16 DPR n. 487/94, sia sotto il profilo della mancata attivazione del c.d. "soccorso istruttorio" anche ex art. 6 L. n. 241/90, in termini di leale collaborazione tra P.A. e cittadino.

Sotto il primo profilo, risulta evidente che l'adempimento (formale ed acritico) di cui all'art.9 del Bando sarebbe illegittimo alla luce del disposto dell'art.18, Legge 241/1990 e ss.mm.ii. in quanto prescrittivo di documenti di cui la stessa Amministrazione era già in istituzionale possesso ed afferente circostanze (lo svolgimento per almeno otto anni di servizio nelle posizioni economiche di cui all'art.1 del Bando) che alla luce della sopra richiamata disposizione normativa andavano acquisite d'ufficio in quanto formati proprio nell'amministrazione stessa.

L'art. 18, Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede, ai commi 2 e 3, che «...I documenti atte-



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC studiolegaleilardo@certmail-cnf.it

stanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l'altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Analogamente l'art. 16 comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) sotto la rubrica "Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina" prevede espressamente che:

*«I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. **Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.**» (n.d.r. il sottolineato ed il grassetto sono degli scriventi).*

Il superiore disposto normativo rende palese l'illegittimità di una clausola del bando (quale l'art. 9 in esame), che preveda la decadenza dal diritto alla riserva, per il candidato che non consegna all'Amministrazione la documentazione di servizio formata e rilasciabile dalla medesima.

Nel caso che ci occupa la documentazione necessaria alla riserva **è stata formata ed era in possesso ed andava rilasciata e/o certificata dalla medesima Amministrazione** che ha bandito il concorso ed ha gestito la procedura concorsuale.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate avrebbe potuto acquisire tali dati semplicemente attingendo ai propri archivi (senza onerare il candidato della produzione della documentazione a suo tempo formata e da certificarsi da parte della medesima Agenzia, sul punto *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 2 novembre 2020, n.11204; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 24 marzo 2016, n. 1617; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 10 settembre 2015, n. 4416; Consiglio di Stato, Sez. IV,

19 marzo 2015, n. 1489; *etc.*).

Infine, la determinazione dell'amministrazione concernente il dott. Leonardi si pone in netto contrasto con l'evoluzione dei principi del soccorso istruttorio, oramai estesi anche alle procedura di concorso pubblico e focalizzati sull'aspetto sostanziale della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, a prescindere dal momento in cui avvenga la produzione dei relativi documenti (atteso che, infatti, si va sempre più affermando il principio per cui il soccorso istruttorio può intervenire anche successivamente, addirittura anche in sede giudiziale, *ex multis* Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n.7975).

Anche secondo la sopra citata statuizione giurisprudenziale, infatti l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio nei concorsi pubblici risponde «*ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza*».

In sostanza, il potere officioso della P.A., non rappresenta una facoltà, ma un doveroso ordinario *modus procedendi* funzionalmente preordinato ad evitare inutili formalismi in nome dei principi di buona fede, tutela dell'affidamento, semplificazione e *favor participationis*; principi questi che dovrebbero attenuare il rigore e il rilievo attribuiti dai bandi di concorso agli adempimenti di natura formale.

Del resto già con la sentenza n. 9 del 15 febbraio 2014 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato aveva evidenziato la “*manifesta irragionevolezza e sproporzione*” delle disposizioni dei bandi di concorso che prevedono l'esclusione dalla procedura per violazioni di obblighi o adempimenti di natura formale, riconoscendo la forte valenza del *favor participationis* sugli altri criteri regolatori dell'attività amministrativa.

Detta esigenza, per la giurisprudenza sopra citata ha addirittura carattere prevalente rispetto alla parità di trattamento tra i contendenti ed alla celerità dell'azione amministrativa, dato che l'individuazione del soggetto più preparato e l'assegnazione a quest'ultimo del posto messo a concorso rappresenta - o, perlomeno, dovrebbe rappresentare in base ai principi di imparzialità e buon andamento dettati dall'art. 97 Cost. - lo scopo primario di ogni procedimento comparativo pubblico.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è palese, atteso quando sopra dedotto.

Analogamente dicasi per il *periculum in mora*, atteso che l'Amministrazione, nonostante la formulazione di istanze di autotutela di plateale fondamento, come quella dell'odierno ricorrente, è andata avanti nell'iter procedurale, già da subito invitando i candidati in atto utilmente classificatisi



Avv. Umberto Ilardo

Via La Cittadella, 1 – 93100 Caltanissetta

Via Federico Cesi, 21 – 00193 Roma

Tel. 0934/553391- Fax 0934/556916

PEC *studiolegaleilardo@certmail-cnf.it*

ad esprimere immediatamente le preferenze di sede.

Il che, oltre ad impedire che la pronunzia di Codesto Ecc.mo TAR avvenga *re adhuc integra*, verrebbe a preconstituire una situazione di fatto che potrebbe esplicare un'efficacia, anche pratica, preclusiva o limitativa per l'odierno ricorrente, e che, in ogni caso, verrebbe a nuocere alla stessa P.A., ove per ipotesi l'accoglimento dell'odierno ricorso (o di altri ricorsi) venisse a sconvolgere la graduatoria, con effetti a catena sulle preferenze di sede nelle more espresse.

Si insiste, pertanto, affinché l'Ecc.mo TAR sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati ovvero disponga qualsiasi altra misura cautelare idonea a preservare gli interessi del ricorrente (compresa la sua ammissione con riserva, con il possesso del titolo richiesto) in attesa della definizione del giudizio di merito.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, COMMA 1, C.P.A.

E/O

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART.53, C.P.A., CON FISSAZIONE DI C.C. ENTRO IL 3

AGOSTO 2021

Ricorrono altresì i presupposti di estrema gravità ed urgenza, atteso che la assoluta impellenza di un provvedimento che impedisca la richiesta della sede da indicare da parte dei candidati posizionati tra i vincitori e/o conseguente attribuzione delle sedi, non si coniuga con la prima data utile ai fini della trattazione collegiale dell'istanza cautelare.

Ed invero, posto che l'Amministrazione non pare aver dato rilievo alle istanze di autotutela avanzate (sebbene di plateale fondatezza, come quella del dott. Leonardi), procedendo oltre nella procedura, avendo immediatamente formulato l'invito ai candidati in atto utilmente classificati affinché esprimano le preferenze di sede, il ricorrente si trova costretto a proporre l'odierno ricorso, risultando irreparabilmente inciso, in qualità di soggetto illegittimamente escluso, dal provvedimento impugnato, pubblicato il 2 luglio 2021, con cui l'Agenzia delle Entrate non ha considerato i titoli che legittimavano il dott. Mike Jose Leonardi alla riserva del 50% dei posti messi a concorso. Sicché la lesività dei provvedimenti impugnati risulta oggettiva ed immediata.

Ora, atteso che (come risulta dalla avvenuta proposizione di altri ricorsi – come quello numero 7011/2021, proposto da Bartoli Paola –, assegnati alla Sezione Interna Seconda Ter: 2T) la Sezione Interna sarà la 2T (le cui CC.CC. calendarizzate sono per le date del 16 luglio 2021, del 3 agosto 2021 e del 7 settembre 2021), l'odierno ricorrente, nonostante abbia velocissimamente impugnato la graduatoria finale (pubblicata il 2 luglio 2021), non potrà veder esaminate dal Collegio le proprie istanze cautelari prima della convocazione degli altri candidati per la prefe-

renza di sede.

Donde la odierna istanza di adozione di provvedimento monocratico presidenziale ex art. 55 c.p.a., atteso che alla C.C. del 3 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate avrà già assegnato le sedi ai candidati collocatisi tra i vincitori.

Anzi, perché – una volta emesso l’auspicato decreto cautelare monocratico – si possa trattare collegialmente il ricorso alla C.C. del 3 agosto 2021, atteso il necessario rispetto dei termini ex art. 55, comma 5, c.p.a., occorrerebbe altresì che S.E. il Presidente disponesse anche l’abbreviazione di termini ex art. 53 c.p.a., nel qual senso pure si fa espressa istanza (e ciò per lealtà processuale, atteso che, ovviamente, una volta che fosse accordata la tutela monocratica, l’interesse cautelare del dott. Leonardi sarebbe assicurato anche se il ricorso si trattasse collegialmente alla C.C. del 7 settembre 2021).

Pertanto, l’urgenza assoluta della vicenda richiede che si intervenga sospensivamente al più presto e, comunque, prima che l’Agenzia delle Entrate proceda all’assegnazioni delle sedi più facilmente raggiungibili dal ricorrente, sicché

SI CHIEDE

CHE S.E. IL PRESIDENTE

a) in via monocratica immediata, ex art. 56, comma 1, c.p.a., sospenda gli effetti degli atti impugnati (e soprattutto l’assegnazione delle sedi) sino alla C.C. in cui sarà discussa l’istanza di sospensione ovvero ammetta con riserva il dott. Leonardi con il possesso del titolo che dà diritto alla riserva di cui all’art.1 del bando di concorso.

ed inoltre,

b) a norma dell’art.53 c.p.a., ove lo ritenesse necessario e/o opportuno, disponga l’abbreviazione fino a metà dei termini previsti dal c.p.a. stesso per la fissazione delle camere di consiglio, in guisa da fissare, per la trattazione della domanda cautelare, la C.C. del 3 agosto 2021.

* * *

Per quanto sopra, il sig. Mike Josè Leonardi, *ut supra* rappresentato e difeso, così conclude:

PIACCIA ALL'ECC.MO T.A.R.

- sospendere preliminarmente, già con provvedimento monocratico, l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, sino alla C.C. in cui sarà discussa l’istanza di sospensione, ricorrendone tutti i presupposti di legge;

- ove ed in quanto occorrer possa, abbreviare i termini *ex art. 53 c.p.a.* e fissare la C.C. del 3 agosto 2021 per la trattazione collegiale delle domande cautelari;

- adottare e/o confermare, con ordinanza collegiale, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare qualsiasi altra misura cautelare idonea a preservare le ragioni del ricorrente nelle more della definizione del giudizio;

- nel merito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni opportuna e conseguente statuizione.

S.J.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il ricorso ha una procedura concorsuale in materia di Pubblico Impiego, sicché lo stesso è soggetto al versamento del C.U. nella misura ridotta di Euro 325,00. I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai propri recapiti di posta elettronica certificata indicati in epigrafe.

Si producono i seguenti documenti:

1) Determinazione del Direttore dell'Agenzia datata 30.06.2021, prot. n. 173327 pubblicata in data 2 luglio 2021 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e relativi Allegati A) e B);

2) domanda di partecipazione del dott. Mike Josè Leonardi, con allegati;

3) Bando di concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia Bando di concorso n. 146687/2010 del 29.10.2010 pubblicato sui sito Internet dell'Agenzia delle Entrate in data 5.11.2010;

4) comunicazione del Ministero della salute del 22 marzo 2021;

5) nota missiva racc. spedita il 9 aprile 2021, anticipata via mail;

6) Istanza di revisione in autotutela e contestuale accesso agli atti inviata con pec del 6.7.2021.

Caltanissetta/Roma, lì 13 luglio 2021

Avv. Dario Frazzetta

Avv. Umberto Ilardo